

CAUSE DI NON PUNIBILITA' E SCRIMINANTI

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE

OMICIDIO, INFANTICIDIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.C.B.J., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 138/2013 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MILANO, del 18/02/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. De Marinic Adele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2016, la Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, su impugnazione di F.C.B.J. riformava parzialmente, riducendo la pena ad anni sette, la sentenza emessa in data 6 giugno 2013 dal Tribunale per i minorenni della stessa sede in funzione di giudice dell'udienza preliminare, che aveva condannato detto imputato alla pena di anni nove di reclusione per l'omicidio, aggravato dai futili motivi, di M.F.R.J.C. (capo 1), porto del coltello utilizzato (capo 2), minaccia aggravata di A.M.S.E. (capo 3), unificati in continuazione - commessi in (OMISSIS) in concorso con il maggiorenne H.A.B.G., separatamente giudicato. Confermava nel resto la sentenza.

2. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, il fatto si era verificato nel corso di un litigio tra tre ragazzi. Uno di questi (successivamente individuato in F.C.), indossante una maglietta bianca, dopo essere stato schiaffeggiato da altro ragazzo con la maglietta azzurra (successivamente individuato in M.F.), aveva estratto da un borsone un coltello e lo aveva colpito alla spalla e al torace. Una volante della polizia di passaggio aveva visto tre uomini che si inseguivano: uno di questi aveva lasciato per terra un borsone dandosi alla fuga, l'altro si era accasciato per terra ed era deceduto. Per terra venivano trovati due cacciavite.

2.1. Le indagini avevano consentito di individuare gli autori del delitto e ad arrestare l'odierno imputato. Emergeva che questi, dopo il fatto, aveva contattato una teste oculare, A.M., minacciandola di morte.

2.2. In sede di convalida del fermo, F.C. affermava di aver commesso furti su indicazione di M.F. e che il litigio era sorto quando si era recato da costui per avere una parte del ricavato dei reati commessi insieme, quota che gli era stata negata; affermava che M.F. lo aveva minacciato e tentato di colpirlo con un cacciavite, al che lui aveva estratto il coltello colpendolo una volta al petto (M. aveva anche una ferita al braccio).

2.3. Il primo giudice escludeva la tesi difensiva della legittima difesa e la ricorrenza di incapacità di intendere e volere dovuta alla minore età o ad infermità mentale.

2.4. La corte di appello, che in precedenza aveva disposto la sospensione del processo e la messa alla prova

dell'imputato consentendone la prosecuzione nonostante la commissione di una rapina a mano armata in tabaccheria, alla luce della commissione di un altro reato (furto in appartamento in concorso) ne disponeva la revoca. Nel merito dell'impugnazione, riteneva non necessaria una perizia psichiatrica e, in forza del contenuto delle relazioni acquisite, escludeva l'imaturità dell'imputato o un vizio parziale di mente incidente sulla responsabilità. Escludeva altresì la sussistenza di scriminanti, anche nella forma putativa, avendo i testi presenti riferito l'estrema violenza con cui aveva agito F.C., non sminuita dalla possibilità che M.F. fosse stato in possesso di un cacciavite, attesa la sproporzione tra le minacce e la condotta dell'imputato. La volontà aggressiva di costui era anche ricavabile dalle telefonate intercettate. Escludeva altresì il fatto preterintenzionale. Rilevava la genericità della doglianza in merito al reato di minacce. La riduzione della pena conseguiva attraverso il contenimento degli aumenti per la continuazione ed una maggiore riduzione per le riconosciute diminuenti.

3. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per cassazione F.C., a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, qui sinteticamente enunciati, come richiesto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3.1. Con il primo di essi, deduce violazione di legge in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omicidio, in riferimento all'incapacità al momento dei fatti ed all'imaturità. Erroneamente ed illogicamente era stata respinta la richiesta di perizia psichiatrica in base ai comportamenti tenuti dall'imputato successivamente al fatto (sul rilievo, secondo i giudici di merito, di aver dimostrato ottime capacità nell'organizzare la fuga, minacciare i testi, e reperire sostegno in altra città). Era invece mancata la valutazione sulle capacità volitive e cognitive dell'imputato al momento dei fatti. Le valutazioni psicologiche effettuate nel corso della messa alla prova non erano riferibili alla maturità e capacità al momento del fatto, per cui era necessaria l'indagine di uno specialista.

3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa, anche nella forma putativa, ovvero del reato preterintenzionale. Il primo giudice aveva dato atto che vi era stata confusione nell'attribuzione degli indumenti indossati dall'imputato e dalla vittima; ciò nonostante si era ritenuta corretta la qualificazione del fatto nonostante la piattaforma probatoria connotata da dissonanze, contravvenendo "al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, dell'in dubio pro reo e dell'onere probatorio".

Secondo la difesa, nell'escludere l'ipotesi della preterintenzione vi era stata una interpretazione unidirezionale delle conversazioni intercettate. La sentenza era inoltre non argomentata in riferimento all'esclusione della legittima difesa, operata con motivazione di stile e valutazione ex post e non ex ante. La corte aveva omesso ogni motivazione sulla forma putativa. Osserva la difesa che la scelta del rito abbreviato non faceva cadere la regola che pone l'onere probatorio a carico dell'accusa; nel caso in esame vi era stato un malgoverno delle regole di valutazione della prova che avevano condotto all'affermazione della responsabilità dell'imputato, minorenni portante diagnosi di disturbo misto della condotta della sfera emozionale, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Conclude per l'annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, confuso e farraginoso, alle soglie dell'inammissibilità per essere ripetitivo delle stesse doglianze proposte con l'appello, è infondato e va respinto.

2. Preliminarmente va evidenziato che trattandosi, in relazione alle contestazioni di c.d. "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Sez., 1, sent. n. 8868 del 26/6/2000; Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229) per cui, legittimamente può farsi riferimento, quando necessario, al contenuto di quella di primo grado.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'indagine sulla personalità del minore ai fini dell'accertamento dell'imputabilità dello stesso non richiede necessariamente una indagine psichiatrica.

L'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotta attraverso le valutazioni degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, comma 2 - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti (sez. 4, n. 10233 del 26.1.2005, imp. Jovanovic, rv. 231046); e, fra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minore, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità. Infatti, come da costante lezione di

legittimità, mentre l'incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere - come osserva lucidamente Sez. 4, n. 10233 del 26/01/2005 - dep. 16/03/2005, Jovanovic, Rv. 231046 "La imputabilità è (per mutuare espressioni di autorevole dottrina) "capacità di reato" e "capacità di colpevolezza", e presuppone che il soggetto sia potenzialmente libero nell'espletamento dei suoi comportamenti illeciti, "in grado di rappresentarsene il significato e le conseguenze e proprio per questo reso responsabile di essi e assoggettabile alla reazione dell'ordinamento..."-, l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, l'esame della maturità mentale del minore va compiuto con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi, offerti dalla realtà processuale, che la sussistenza della imputabilità medesima sia in grado comunque di ritenere e concludere.

3.1. La sentenza impugnata, in sintonia con le argomentazioni del primo giudice, ha escluso l'immaturità dell'imputato in base alle valutazioni delle relazioni di osservazione psicologica, che lo hanno ritenuto dotato di ottime capacità cognitive e riflessive, e attraverso l'esame dei comportamenti posti in essere dopo il reato.

I giudici di merito hanno anche preso in esame il disturbo misto della condotta e della sfera emozionale riscontrato dagli esperti, ma, alla luce degli altri elementi ritenuti significativi, in quanto riconducibile ad un semplice stato emotivo ne hanno motivatamente escluso ogni incidenza sulla capacità di comprendere il disvalore dei comportamenti e di autodeterminarsi.

3.2. La valutazione così compiuta, caratterizzata da completezza argomentativa, è logica ed aderente al dettato normativo e si sottrae alle censure proposte con il motivo.

4. Il secondo motivo, con cui perverso si postula la ricorrenza contestuale di istituti giuridici fondati su presupposti di fatto tra loro incompatibili - la legittima difesa presuppone la sussistenza di un omicidio, commesso con dolo, su cui opera scriminandolo; la preterintenzione è fondata invece sul compimento di atti diversi dall'omicidio, qualificati come percosse o lesioni, da cui deriva un evento non voluto - è infondato.

4.1. In merito alla prova della penale responsabilità del ricorrente il giudice di secondo grado ha invero dato dimostrazione che l'imputato colpì a morte la vittima intenzionalmente con adeguata motivazione - aderente alle risultanze processuali, immune da vizi insindacabili in questa sede e fatto oggetto del ricorso solo di critiche in linea di fatto e di puro merito - che si fonda su un coacervo di significativi elementi che valorizzano:

- le dichiarazioni dei testi che videro F. colpire M. con il coltello;
- lo stato di contrasto in atto, per la spartizione del ricavato dei furti;
- il numero - almeno due - delle ferite riscontrate sul corpo di M., indicanti la volontarietà dei colpi inflitti;
- le conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato ed il padre, esprimenti compiacimento per quanto commesso.

A fronte di questo complesso indiziario, le marginali discrasie, presto risolte, nell'indicazione del colore delle camicie indossate dai due contendenti, è insignificante nella ricostruzione dell'evento, non essendo contestato che fu il ricorrente a colpire la vittima e, comunque, hanno trovato logica e adeguata spiegazione nelle sentenze di merito, alle quali, sotto il profilo del vizio della motivazione, il ricorso oppone valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità.

4.2. All'esito di questa ricostruzione fattuale, i giudici di merito hanno escluso che nella vicenda ricorressero i presupposti per l'applicabilità della legittima difesa, anche nella forma putativa.

Con motivazione non illogica, incensurabile nel merito, è stato accertato che, quand'anche M. avesse avuto in mano un cacciavite, vi era sproporzione tra la minaccia arrecata e la violenta reazione posta in essere da F.; inoltre, questi aveva la possibilità di allontanarsi ed era in compagnia del maggiorenne che poteva aiutarlo.

Non si vede sotto quale profilo possa operare un istituto che presuppone la necessità di difendersi da una offesa ingiusta altrui.

4.3. A sua volta, la legittima difesa putativa, pure invocata, postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore - che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all'art. 59 c.p., u.c., quando sia determinato da colpa - deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta,

sicchè la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore stesso. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 27/01/2010, Narcisio, Rv. 245634, e, tra le precedenti conformi, Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207376). E' anche consolidato il principio di diritto alla cui stregua il giudizio di accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 c.p., dell'esimente indicata (Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 27/01/2010, Siviglia e altro, Rv. 245843, e, tra le precedenti conformi, Sez. 1, n. 4456 del 17/02/2000, Tripodi, Rv. 215808).

4.4. La Corte di appello ha esaminato i fatti ed correttamente escluso che la situazione di fatto considerata potesse giustificare "anche la possibilità di una erronea supposizione di uno stato di pericolo".

5. Quanto poi all'ipotesi di una preterintenzione, questa Corte di legittimità ha affermato che il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, che va pertanto qualificato come evento non voluto, ancorchè legato da nesso causale alla condotta dell'agente.

Si è precisato, infatti, che il dolo dell'omicidio preterintenzionale è esclusivamente quello del reato di percosse o di lesioni, in quanto la previsione di legge di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nella intenzione di risultato (tra le altre, Sez. 5, n. 791 del 18.10.2012, rv 254386), determinando un aggravamento ex lege del trattamento sanzionatorio in rapporto all'evento prodotto. In tutti i casi in cui l'evento morte risulta - invece - previsto e voluto dall'agente non vi è pertanto possibilità alcuna di ipotizzare la ricorrenza della diversa ipotesi di cui all'art. 584 c.p..

La motivazione resa sul punto dai giudici di merito è ineccepibile essendosi posto in risalto il mezzo utilizzato, in relazione alle parti del corpo attinte, quale elemento sintomatico dell'elemento soggettivo del reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo diretto.

6. La declaratoria di rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone che la cancelleria rediga in calce o a margine del presente provvedimento opportuna annotazione recante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1 la prescrizione che, in caso di diffusione del provvedimento, siano obliterate nella riproduzione le generalità e i dati identificativi dell'indagato perchè imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017